



**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO TECNICO
METROPOLITANO AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 1 BIS LEGGE 12 MARZO 1999, n. 68
"NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI".**

**Approvato dal Consiglio della Città metropolitana di Milano
con deliberazione RG n. 18/2022 in seduta 25 maggio 2022 - atti 87664\13.8\2022\1**

**Modificato dal Consiglio della Città metropolitana di Milano
con deliberazione RG n. 20/2026 in seduta 20 maggio 2026 - atti 99508\13.8\2022\1**

INDICE

Art. 1 Istituzione

Art. 2 Composizione

Art. 3 Durata

Art. 4 Procedura per la designazione e la nomina dei componenti

Art. 5 Funzioni

Art. 6 Convocazione e funzionamento delle sedute

Art. 7 Segreteria e verbalizzazione

Art. 8 Assenza di oneri

Art. 1 Istituzione

1. Presso la Città metropolitana di Milano è istituito il Comitato Tecnico metropolitano (di seguito, "Comitato Tecnico").

Art. 2 Composizione

1. Il Comitato tecnico è composto da:

Membri effettivi:

- 1 funzionario/a di Città metropolitana di Milano, che assume il ruolo di presidente. In caso di assenza o impedimento del presidente del Comitato Tecnico, le sue funzioni sono assolute dal direttore pro tempore del settore Politiche del lavoro, welfare e pari opportunità di Città metropolitana di Milano;
- il/la responsabile del Servizio Occupazione Disabilità - Collocamento mirato, o suo/a delegato/a;
- 1 funzionario/a oppure 1 istruttore/istruttrice esperto/a del settore sociale designato dalla Città metropolitana di Milano;
- 4 medici legali designati dalle Aziende Socio-Sanitarie Territoriali competenti, uno per ogni ASST;
- 1 medico del lavoro, designato dall'ASST territorialmente competente;
- 1 funzionario/a competente in tema di certificazione di invalidità e disabilità, designato/a dalla sede INPS territorialmente competente;

Membri integrativi:

- 1 funzionario/a competente in tema di certificazione di invalidità e disabilità, designato/a dalla sede INAIL territorialmente competente.

2. I membri integrativi sono convocati dal/la presidente del Comitato Tecnico qualora lo ritenga funzionale alla risoluzione del caso.

3. Per ogni membro effettivo del Comitato tecnico è individuato un supplente, che partecipa alle sedute in caso di impedimento del membro effettivo.

Art. 3

Durata

1. Il Comitato tecnico dura in carica tre anni. I suoi componenti possono essere rinominati.

Art. 4

Procedura per la designazione e la nomina dei componenti

1. I componenti effettivi e supplenti del Comitato Tecnico sono nominati con decreto del Sindaco metropolitano, sulla base delle designazioni che le amministrazioni di appartenenza comunicano in forma scritta alla direzione del settore Politiche del lavoro, welfare e pari opportunità della Città metropolitana di Milano.

2. La designazione dei componenti indicati da Città metropolitana di Milano e dei loro supplenti è effettuata dalla direzione del settore Politiche del lavoro, welfare e pari opportunità.

3. I componenti del Comitato tecnico possono essere sostituiti nel corso del mandato con decreto del Sindaco metropolitano a seguito di richiesta motivata presentata dagli enti che li hanno designati. Il mandato dei nuovi componenti così nominati termina con la scadenza del mandato del Comitato tecnico.

Art. 5 Funzioni

1. Il Comitato tecnico, su istanza motivata e trasmessa per iscritto del lavoratore o del datore di lavoro:

- valuta le capacità lavorative delle persone con disabilità, definisce gli strumenti e le prescrizioni finalizzate all'inserimento lavorativo e predispone i controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di disabilità (art. 8, comma 1 bis della Legge 12 marzo 1999, n. 68);
- verifica la compatibilità delle mansioni affidate al lavoratore con disabilità con il suo stato di salute, qualora vi siano un aggravamento delle condizioni di salute o significative variazioni dell'organizzazione del lavoro (art. 10, comma 3 della Legge 12 marzo 1999, n. 68);
- esercita ogni altro compito attribuitogli dalla legge 68/1999 e dalle altre norme in materia.

2. Il Comitato tecnico svolge le attività di cui al comma 1 per le azioni che necessitano di specifiche valutazioni di carattere medico, aggiuntive a quelle desumibili dalla certificazione di disabilità e dalla relazione conclusiva elaborata dalla Commissione di accertamento ai sensi del DPCM 13 gennaio 2000. In tutti gli altri casi, può esercitare le proprie funzioni fornendo indicazioni operative generali ai servizi competenti.

Art. 6

Convocazione e funzionamento delle sedute

1. Il Comitato tecnico è convocato su iniziativa del presidente presso la sede della Città metropolitana o in modalità remota, almeno otto giorni lavorativi prima della seduta. Eventuale documentazione utile ai fini della seduta è trasmessa prima della seduta stessa.
2. Il Comitato Tecnico si riunisce a seconda delle esigenze riscontrate e comunque di norma 2/3 volte l'anno.
3. La convocazione avviene per mezzo di posta elettronica istituzionale, anche non certificata. Unitamente alla convocazione viene trasmesso l'ordine del giorno.
4. Le sedute sono ritenute valide con la presenza di almeno la metà dei componenti, tra cui devono essere presenti il presidente, il responsabile del Servizio Occupazione Disabilità o suo delegato, 1 medico del settore medico legale o della medicina del lavoro e l'esperto del settore sociale.
5. Il Comitato tecnico decide in merito alla necessità di convocare ulteriori esperti e/o di acquisire pareri tecnici specialistici.
6. Le sedute del Comitato tecnico non sono pubbliche. I suoi membri e tutti i partecipanti alle sedute operano con il vincolo alla riservatezza.

Art. 7

Segreteria e verbalizzazione

1. Le funzioni di segreteria del Comitato Tecnico sono svolte dal Servizio Occupazione Disabilità. A tale scopo il presidente nomina tra gli operatori del predetto servizio un segretario che partecipa alle riunioni del Comitato tecnico e ne redige i verbali.
2. Il processo verbale è compilato riportando la sintesi delle decisioni assunte ed è firmato dal Presidente e dal Responsabile del Servizio Occupazione Disabilità - Collocamento Mirato.

Art. 8

Assenza di oneri

1. L'istituzione del Comitato tecnico non comporta oneri aggiuntivi per la Città metropolitana di Milano che ne garantirà il funzionamento con le risorse umane e strumentali vigenti (comprese quelle della partecipata Afol Metropolitana).
2. Ai componenti del Comitato tecnico nonché a tutti gli eventuali ulteriori esperti e partecipanti a qualsiasi titolo alle riunioni del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.